

Spett.le

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VIALE TRASTEVERE N. 76/A

00153 ROMA

Spett.li

Uffici Scolastici Regionali delle Regioni Puglia, Molise, Basilicata, Calabria, Abruzzo, Umbria, Marche, Campania, Emilia Romagna, Friuli di Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Veneto, Liguria, Toscana

INVIATA A MEZZO PEC AGLI INDIRIZZI:

urp@postacert.istruzione.it

drfr@postacert.istruzione.it

drla@postacert.istruzione.it

drmo@postacert.istruzione.it

drpi@postacert.istruzione.it

drve@postacert.istruzione.it

drab@postacert.istruzione.it

drer@postacert.istruzione.it

drum@postacert.istruzione.it

drba@postacert.istruzione.it

drca@postacert.istruzione.it

drlo@postacert.istruzione.it

drpu@postacert.istruzione.it

drsa@postacert.istruzione.it

drsi@postacert.istruzione.it

drto@postacert.istruzione.it

drma@postacert.istruzione.it

drli@postacert.istruzione.it

ISTANZA/AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

ex artt. 41, COMMA 4, C.P.A. E ART. 49, COMMA 3, C.P.A.

**mediante pubblicazione sul sito del MIUR - ed eventualmente degli USR sopra richiamati -
in ottemperanza a quanto disposto dal TAR Lazio – Roma, Sez. IIIBis, con Decreto
Presidenziale n. 5149/2019, nell’ambito del ricorso n. 10159/2019**

Nell’interesse dei Sig.ri Acanfora Liliana, Baldassarre Marica, Barberio Sabrina, Bascetta Sebastiano, Biondi Chiara, Breschi Roberta, Cacciatore Claudia Maria, Calio' Francesca, Calio' Patrizia, Delfino Santina, Delsole Maria Beatrice, Diana Maria Letizia, Di Iura Lucia, di Lucia Sposito Alessandra, Di Maggio Nicola, Di Vona Francesco, Facchini Stefania Pasqua, Fasulo Anna, Fedele Mariastella, Ferro Epifania, Girolami Olga, Greco Giuseppe, Imparato Antonio, Insinga Stefano, Maesano Mirella, Manai Francesco, Mazzocca Carlaserena, Miniero Clara Carmen Benedetta, Mobilia Chiara Pinetta, Okle Dede Mathy, Palmieri Michela, Petrone Giovanni, Primavera Santo Orazio, Pugliese Francesco Salvatore, Raffiti Claudia, Rivellini Cira, Ruocco Flavia, Scanu Marta, Segreto Leonardo, Sibilio Raffaella, Siciliano Eleonora, Sorbello Rosario, Spadaro Oriana, Stefano Graziella, Terminio Michele, Vacatello Alessandro, Zacco Angela tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Antonio De Angelis (C.F. DNGNTN81C02L117E) ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Roma, via Montevideo n. 10

PREMESSO

1) che i ricorrenti di cui sopra - dopo aver preso parte alla prova preselettiva nell’ambito del “*Concorso pubblico per esami e titoli, a 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA*”, ed aver conseguito, all’esito della stessa, un punteggio pari o superiore a 74/100 non hanno potuto accedere alle successive prove di concorso - con ricorso al TAR Lazio - Roma, n. 10159/2019, hanno richiesto:

«l’annullamento, previa concessione di idonea misura cautelare, anche inaudita altera parte:

1) del D.M. 863 del 18.12.2018 recante “disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA)”, nella parte in cui, all’art. 4, comma 3, viene stabilito che “alla prova scritta è

*ammesso, per ogni procedura regionale, un numero di candidati par a tre volte il numero dei posti messi a concorso regionalmente”; ossia nella parte in cui stabilisce che il voto minimo per accedere alla prova scritta sia determinato su base regionale e non sia invece previamente determinato su base nazionale; 2) del Decreto Direttoriale n. 2015 del 20.12.2018 recante il Bando del “CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI E TITOLI, A 2004 POSTI DI DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI DEL PERSONALE ATA” nella parte in cui, all’art. 12, comma 6, stabilisce che “All’esito della preselezione, sono ammessi a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione di cui all’art. 2, comma 8, del presente bando”: ossia nella parte in cui stabilisce che il voto minimo per accedere alla prova scritta sia determinato su base regionale e non sia invece previamente determinato su base nazionale; 3) di tutti i Bandi di concorso emanati degli Uffici Scolastici Regionali in applicazione di quanto disposto dal predetto Decreto Direttoriale 2015/2018; 4) di tutte le graduatorie approvate da ciascun Ufficio Scolastico Regionale recanti i nominativi dei soggetti ammessi a sostenere la successiva prova scritta di concorso, nella parte in cui non riportano i nominativi degli odierni ricorrenti. Nello specifico le graduatorie approvate con: D.D.G. del 21.06.2019 (Regioni Puglia, Molise, Basilicata e Calabria); D.D.G. n. 895 del 20.06.2019 (Regione Abruzzo); D.D.G. n. 896 del 20.06.2019 (Regione Umbria); D.D.G. n. 899 del 20.06.2019 (Regione Marche); D.D.G. n. 14419 del 16.06.2019 (Regione Campania); D.D.G. n. 604 del 19.06.2019 (Regione Emilia Romagna); D.D.G. n. 7427 del 20.06.2019 (Regione Friuli di Venezia Giulia); D.D.G. n. 368 del 19.06.2019 (Regione Lazio); D.D.G. n. 1769 del 20.06.2019 (Regione Lombardia); D.D.G. n. 6634 del 20.06.2019 (Regione Piemonte); D.D.G. n. 9049 del 18.06.2019 (Regione Sardegna); D.D.G. n. 16413 del 19.06.2019 (Regione Sicilia); D.D.G. n. 1474 del 21.06.2019 (Regione Veneto); D.D.G. n. 267 del 19.06.2019 (Regione Toscana e Liguria); 5) di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compreso: **5.1) i provvedimenti (ad oggi non conosciuti) con cui ciascun USR ha provveduto a fissare le date della prova scritta di concorso, nonché a convocare i candidati i cui nominativi risultano riportati nelle predette graduatorie»; nonché l’accertamento** del loro diritto «a partecipare alle successive prove di concorso (prova scritta) nell’ambito del “Concorso pubblico per esami e titoli, a 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA”»;*

2) che in sede di ricorso è stato contestato, in estrema sintesi, che i predetti provvedimenti risultavano illegittimi in quanto, trattandosi di concorso su base Regionale, dall'esame delle graduatorie pubblicate da ciascun USR era emerso che la soglia minima di ammissione alla successiva prova scritta variava profondamente da Regione a Regione (ad esempio, in Sicilia il punteggio minimo di ammissione è stato di 93 e, per converso, in Liguria di 74).

Con la conseguenza che in Liguria potranno partecipare alla successiva prova scritta di concorso i soggetti che hanno conseguito, all'esito della prova preselettiva, un punteggio di 74/100, mentre una tale possibilità risulta (illegittimamente) preclusa ai soggetti che, come gli odierni ricorrenti, pur avendo ottenuto un punteggio uguale o superiore a 74/100, hanno scelto di partecipare al medesimo concorso in un'altra Regione (la cui relativa graduatoria di ammissione alla prova scritta prevede un punteggio minimo di accesso maggiore di 74/100).

In altri termini, nel caso di specie - a fronte di una prova preselettiva unica su tutto il territorio nazionale, tanto nelle modalità, quanto nelle stesse identiche domande proposte a ciascun candidato - l'ammissione alla successiva prova di concorso non è dipesa dal merito del candidato, bensì da fattori casuali legati al numero dei posti messi a concorso in ciascun Ufficio Scolastico Regionale e dal numero di concorrenti presso ciascuna Regione, ossia fattori non ponderabili ex ante.

Del resto, la fondatezza della predetta censura è stata confermata anche dalla giurisprudenza, la quale, in una fattispecie analoga per principi a quella oggetto di causa, ha avuto modo di affermare che *“lede l'eguaglianza tra i candidati(...) atteso che i candidati non vengono ammessi in base al merito, ma in base a fattori casuali e aleatori, (...)si lede anche il principio di buon andamento dell'Amministrazione, atteso che la procedura concorsuale non sortisce l'esito della selezione dei migliori. Si determina, in definitiva, una ingiusta penalizzazione della aspettativa dei candidati di essere giudicati con un criterio meritocratico(...); la scelta degli ammessi risulta dominata in buona misura dal caso. Sicché è violato anche il principio di ragionevolezza e logicità delle scelte legislative (art. 3 Cost.)”* (cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, Ord. 18.06.2012 n. 354);

3) che, inoltre, sempre i provvedimenti impugnati risultavano illegittimi laddove non permettevano l'accesso alle successive prove di concorso a tutti i concorrenti che avevano conseguito, all'esito della prova preselettiva, un punteggio pari o superiore a 70/100.;

4) che con Decreto Presidenziale n. 5149/2019 del 31.01.2019 il TAR del Lazio, Roma, Sez. IIIbis, ha respinto l'istanza cautelare con cui i ricorrenti hanno richiesto, in buona sostanza, di essere ammessi a svolgere le successive prove di concorso;

6) che sempre con il medesimo Decreto Presidenziale n. 5149/2019, il TAR del Lazio - Roma ha ordinato *“l'integrazione del contraddittorio, tramite notificazione per pubblici proclami, ai sensi del e nei termini di cui in motivazione”*, vale a dire, mediante pubblicazione della presente istanza/avviso, unitamente al ricorso introduttivo n. 10159/2019 ed a copia del medesimo Decreto Presidenziale n. 5149/2019, sul sito istituzionale del MIUR e degli USR indicati in indirizzo.

TUTTO CIO' PREMESSO

in ottemperanza al Decreto Presidenziale n. 5149/2019 che impone di provvedere al predetto adempimento entro il termine del 20.08.2019, inoltrando apposita richiesta alle Amministrazioni resistenti

Si CHIEDE

- di pubblicare sul sito WEB del MIUR e di tutti gli USR indicati in indirizzo la presente istanza/avviso ed i relativi allegati;
- di rilasciare, all'esito, attestazione di avvenuta pubblicazione.

Si AVVISANO

- tutti i soggetti (contro)interessati all'esito del ricorso in questione - ossia tutti coloro che all'esito della prova preselettiva svolta nell'ambito del *“concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA)”* sono stati ammessi a svolgere la successiva prova scritta di concorso - che lo svolgimento del processo avviato con ricorso n. 10159/2019 può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Per eventuali chiarimenti e/o informazioni si prega di contattare l'Avv. Antonio De Angelis ai seguenti recapiti: tel. 0744-240822, mail: segreteria@studiolegaledpa.com.

Si allegano: 1) Nativo digitale del ricorso al TAR Lazio-Roma n. 10159/2019; 2) Decreto Presidenziale n. 5149/2019;.

Con perfetta osservanza,

Terni – Roma, 19.08.2019

Avv. Antonio De Angelis